



STATUTO DELLA SOCIETÀ SVIZZERA DI SALVATAGGIO SEZIONE ASCONA

I. Denominazione e scopo

Art. 1

Sotto la denominazione di Società Svizzera di Salvataggio, Sezione di Ascona, (in seguito denominata Sezione) è stata costituita ad Ascona, in data 21 novembre 1957, una Sezione della Società Svizzera di Salvataggio.

Quale Centro Sport Subacquei (CSS) essa è pure affiliata alla Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS).

Essa è un'Associazione di pubblica utilità, apolitica e aconfessionale e senza pregiudizi razziali giusta gli Art. 60 ss. del Codice civile svizzero, retta dal presente statuto, nonché da quelli della SSS e della FSSS, che vengono formalmente riconosciuti, ed a norma dei quali vengono riconosciuti regolamenti e decisioni delle due organizzazioni.

La sede si trova nel comune di Ascona.

Con decisione assembleare la SSS Ascona potrà dimissionare e/o affiliarsi ad altre Federazioni, siano esse Nazionali che Estere.

Art. 2

La Sezione è un'organizzazione umanitaria di pubblica utilità e si identifica integralmente negli scopi della SSS stabiliti all'Art. 2 dei suoi statuti che, di regola, fanno stato per l'attività della Sezione. I suoi scopi sono la prevenzione degli incidenti, Il salvataggio di vite umane in situazioni di pericolo, in particolare nell'acqua corrente e stagnante, la promozione dello sport per tutti e dell'attività con i giovani.

In quanto membro collettivo della FSSS, la Sezione:

- assicura la formazione ed il perfezionamento nella tecnica subacquea dei suoi aderenti ad ogni livello,
- favorisce, mediante l'attività, la camerateria fra i suoi membri,
- si impegna a salvaguardare ed a conservare il mondo subacqueo,
- pone l'accento sulla diffusione di un'etica culturale dello sport.



L'attività della Sezione comprende:

- a. la propaganda e l'insegnamento del nuoto di salvataggio, soprattutto nelle scuole;
- b. la tenuta di corsi per il conseguimento dei brevetti, come pure la tenuta di corsi di perfezionamento e/o aggiornamento;
- c. la formazione di gruppi di pronto intervento ed il loro addestramento;
- d. l'acquisto e la manutenzione dei materiali occorrenti al salvataggio;
- e. la consulenza tecnica e pratica agli Enti interessati al salvataggio;
- f. la propaganda tra il pubblico a mezzo stampa, conferenze e manifestazioni;
- g. l'appoggio alle manifestazioni organizzate dalla SSS.

Nei limiti del possibile la Sezione aiuta le organizzazioni locali e mette a disposizione di Autorità i suoi soci con il materiale.

II. Soci

Art. 3

La Sezione è composta di soci attivi, contribuenti ed onorari.

I soci attivi si suddividono in:

- | | |
|----------------------------|--|
| Soci attivi subacquei: | sono coloro che partecipano all'attività della Sezione e praticano lo sport subacqueo, usufruendo delle relative infrastrutture. |
| Soci attivi non subacquei: | sono coloro che, pur operando nell'ambito e secondo i fini della Sezione, non praticano lo sport subacqueo. |
| Contribuenti: | sono coloro che versano alla Sezione una tassa minima di CHF 20.-- annui. |

L'Assemblea generale, con la maggioranza dei 3/4 dei voti presenti, può nominare socio onorario chi si sia particolarmente distinto nella sua attività in favore della Sezione.

Possono far parte della Sezione anche persone giuridiche; le persone fisiche devono aver raggiunto l'età minima di 11 anni.

III. Diritti e obblighi dei soci

Art. 4

- 1 Tutti i soci hanno diritto di essere orientati sull'attività della Sezione e della SSS.
- 2 Tutti i soci attivi ed onorari hanno diritto di voto all'Assemblea dei soci. Non sono ammessi il cumulo o la delega dei voti.
- 3 I soci attivi ed onorari hanno diritto di proporre trattande all'Assemblea generale, inoltrandole al Comitato per iscritto 5 giorni prima dell'Assemblea.
- 4 Chi ha assolto un corso sub FSSS o un corso di salvataggio SSS nell'ambito della Sezione è ammesso nella Sezione stessa per l'anno in corso.

- 5 La Sezione, percepisce una tassa annuale per i soci attivi, da stabilirsi anno per anno dall'Assemblea generale, salvo resti invariata; i soci onorari sono esenti da tasse.
- 6 I soci attivi sono tenuti ad assicurarsi contro la malattia e gli infortuni privatamente. Resta comunque inteso che la Sezione declina ogni responsabilità verso i soci, che riconoscono ed accettano questa disposizione senza riserva alcuna.
- 7 I soci s'impegnano ad attenersi allo statuto e alle decisioni (regolamenti e direttive interni) della Sezione, della SSS e della FSSS, e conseguentemente ne promuovono gli obiettivi.

IV. Ammissioni, dimissioni, espulsioni

Art. 5

Ammissioni: Il Comitato decide sulle richieste d'ammissione, che devono essere inoltrate per scritto.

La qualifica di socio onorario viene conferita dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato.

Dimissioni: Un socio che volesse dare le proprie dimissioni deve farlo per scritto; il Comitato decide sulle domande di dimissione.

Le sospensioni vengono proposte dalla Commissione Tecnica e approvate dal Comitato dopo un solo avvertimento.

Espulsione: Le espulsioni vengono decretate dal Comitato per gravi motivi:

- se vengono violati in forma grave gli statuti;
- se un socio non partecipa alle azioni di salvataggio (non per paura ma per disinteresse);
- se un socio non mantiene gli impegni assunti verso la Sezione;
- se il suo atteggiamento è contrario agli scopi della Sezione;
- se il suo agire porta la Sezione o il suo nome a situazioni disagiati (verso terzi o finanziariamente).

Il decreto d'espulsione è notificato mediante lettera raccomandata e deve portare la motivazione del provvedimento.

L'espulso ha diritto di ricorrere all'Assemblea generale dei soci: il ricorso ha effetto sospensivo a meno che il Comitato decida esplicitamente altrimenti.

L'espulso non ha diritto di voto all'Assemblea dei soci.

I soci che, malgrado diffida raccomandata, non hanno pagato i loro contributi entro la fine del rispettivo anno sociale, perdono la qualità di socio.

Art. 6

Gli organi della Sezione sono:

1. L'Assemblea generale dei soci.
2. Il Comitato direttivo.
3. I revisori dei conti.

Art.7

Materiale

Al termine dell'appartenenza alla Sezione, il socio è tenuto a restituire tutto il materiale di proprietà della Società in suo possesso.

V. Assemblea generale

Art.8

1. L'Assemblea generale ordinaria è normalmente convocata entro il 31 marzo di ogni anno.

Quella straordinaria in qualsiasi momento dietro:

- richiesta del Comitato in carica;
- richiesta del Comitato Centrale SSS;
- richiesta firmata di almeno 1/3 dei soci attivi con diritto di voto, con la motivazione scritta delle trattande che si intendono discutere.

2. La convocazione deve essere spedita a tutti i soci attivi, onorari e membri del Comitato per iscritto almeno 15 giorni prima che la stessa abbia luogo. Dovrà essere data loro conoscenza delle trattande.

I soci contribuenti saranno convocati unicamente mediante la stampa.

Ogni Assemblea convocata a termine di statuto può deliberare validamente.

3. L'Assemblea generale dei soci viene diretta dal Presidente o dal suo sostituto.

Il verbale viene redatto dal segretario. Gli scrutatori vengono nominati dai soci presenti. Nomine e votazioni vengono fatte per alzata di mano, ma ogni socio è autorizzato a chiedere il voto segreto.

Quando gli statuti non prevedono diversamente decide la maggioranza dei soci presenti votanti. Se in occasione di nomine sono proposti più candidati, viene successivamente eliminato il candidato con minor numero di voti.

4. Le trattande dell'Assemblea generale sono:

- Accettazione del verbale dell'ultima Assemblea;
- Discussione e approvazione del rapporto presidenziale annuale;
- Discussione ed approvazione del rapporto del commissario tecnico;
- Rapporto annuale del cassiere e discussione dei conti;
- Rapporto dei revisori;
- Rapporto del capo materiale;
- Nomine:
 - ✓ del Presidente,
 - ✓ del Presidente della Commissione Tecnica e di 3 o più membri,
 - ✓ presa di conoscenza dal rappresentante del Municipio
- Nomina dei revisori;
- Approvazione e discussione del programma annuale;
- Discussione del preventivo;
- Eventuali revisioni dello statuto;

- Decisione in merito a tutte le altre trattande di competenza dell'Assemblea generale conformemente agli statuti o proposte del Comitato;
- Proposte dei soci (v. Art. 4, pto. 3.-);
- Eventuali

VI. Comitato direttivo

Art. 9

Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo della Sezione. Esso è competente per l'evasione di tutti i compiti che non siano per legge, statuti o regolamenti, delegati ad altri organi.

In particolare è responsabile per:

- la promozione delle attività ai sensi dell'articolo 2 del presente statuto.
- la stesura di regolamenti e/o direttive interni.
- la consulenza e l'assistenza ai soci attivi dal punto di vista organizzativo, amministrativo e tecnico.
- la costituzione di commissioni per la realizzazione di progetti o eventi straordinari.
- la tutela dei diritti dei soci di fronte alla SSS Regione Sud, alla SSS e alla FSSS.

I membri del Comitato rappresentano la Sezione, ove possibile, in occasione di eventi a livello regionale e nazionale.

Il Comitato si compone da 5 a 15 membri.

Ad eccezione delle nomine fatte direttamente dall'Assemblea generale, il Comitato provvede internamente alla distribuzione delle rimanenti cariche: Segretario, Cassiere, Vice-presidente, Capo materiale.

Il Comitato è eletto per due anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili; se non inoltrano le dimissioni si ritengono automaticamente candidati alla rielezione.

Il Comitato è autorizzato a nominare sostituti ad "interim" in caso di dimissioni, decessi o altri motivi gravi; membri che resteranno in carica sino alla prossima Assemblea generale.

Il Comitato si riunisce solamente dietro richiesta del Presidente o del Vice-presidente più un membro.

Con la convocazione verrà notificato per quanto possibile l'elenco delle trattande.

Esso ha facoltà di decidere su ogni oggetto che non sia competenza di altri organi. Perché possa decidere, occorre almeno la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri (metà + 1).

Il Comitato ha la facoltà di acquisti fino a CHF 5'000.-- Spese più elevate sono di competenza dell'Assemblea Generale dei soci.

I singoli membri del Comitato possono disporre, in casi d'urgenza, di un credito di CHF 200.-

Art. 10

Il **Presidente** rappresenta la Sezione nei confronti dei terzi.

Egli dirige i lavori dell'Assemblea e le sedute del Comitato.

In caso di parità di voti decide il Presidente.

La sua firma con quella del Segretario o del Cassiere impegnano la Sezione.

Egli deve vistare tutte le fatture, la corrispondenza ed i verbali delle Assemblee e Comitati. Redige un rapporto annuale sull'attività della Sezione.

Art. 11

Il **Vice Presidente** supplisce il Presidente in caso di assenza.

Art. 12

Il **Segretario** redige i verbali e si occupa della corrispondenza.

Art. 13

Il **Cassiere** si occupa dell'incasso delle tasse sociali ed amministra il patrimonio sociale.

Tiene il controllo dei soci.

Deve chiudere i conti alla fine di dicembre di ogni anno e presentare il rendiconto all'Assemblea Generale ordinaria.

Egli deve convocare i revisori almeno 10 giorni prima dell'Assemblea per la verifica dei conti.

Con il Commissario tecnico allestisce il preventivo annuale.

Art. 14

Il **Commissario tecnico** organizza i corsi, gli allenamenti, le dimostrazioni, dopo averli sottoposti al Comitato.

Potrà essere coadiuvato da uno o più sostituti (membri della Commissione tecnica) ai quali eventualmente affiderà delle cariche.

Deve collaborare con il capo materiale e alla fine di ogni anno deve presentare il rapporto tecnico all'Assemblea Generale ordinaria.

Deve possibilmente possedere il brevetto B2 di Salvataggio, il B1 é d'obbligo.

Egli dispone dell'importo annuo di CHF 1'000.-- per l'organizzazione di manifestazioni ricreative nell'ambito della società.

L'importo è cumulabile.

Art. 15

Il **Capo materiale** è responsabile della manutenzione e del perfetto stato di efficienza di tutto il materiale della Sezione.

Deve tenere aggiornato l'inventario del materiale, proporre almeno ogni 6 mesi le necessarie sostituzioni e deve rendere conto del suo operato in occasione dell'Assemblea Generale ordinaria.

Potrà essere coadiuvato da uno o più membri attivi della Sezione.

Art. 16

I **Revisori** controllano la contabilità e lo stato patrimoniale della Sezione.

Redigono un rapporto per l'Assemblea Generale ordinaria.

Restano in carica due anni (non rieleggibili).

VI. Finanze – Responsabilità

Art. 17

Il patrimonio sociale si compone di:

- a. delle tasse annuali dei soci;
- b. delle sovvenzioni e donazioni;
- c. del materiale.

Art. 18

Per gli obblighi derivanti dalla Sezione verso terzi risponde unicamente il patrimonio sociale, fermo restando lo svincolo dei singoli soci da qualsiasi responsabilità.

VII. Generali

Art. 19

La Sezione può essere sciolta se almeno 4/5 di tutti i soci lo richiedono oppure se i soci attivi non raggiungono il numero di 5, di cui almeno due brevettati.

Art. 20

Dal momento che la Sezione è nata e vive in larga misura grazie ai contributi e ai doni del Comune di Ascona, in caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà affidato al Municipio di Ascona il quale lo amministrerà fino alla costituzione di una nuova Sezione, senza limitazione di tempo.

Art. 21

La Sezione paga alla SSS e alla FSSS i contributi dovuti alle due organizzazioni a norma dei rispettivi statuti centrali.

Art. 22

Per quanto non contemplato in questo statuto sono applicabili le norme degli statuti della SSS e della FSSS, nonché del Codice civile svizzero.

Art. 23

Essendo la Sezione di pubblico interesse, essa non persegue alcuno scopo di lucro e le prestazioni dei suoi membri sono gratuite.

Il presente statuto è la modifica di quello approvato il 21.11.1957, a sua volta modificato il 16 novembre 1970, il 24 aprile 1997 ed il 05 marzo 2009 ed entra immediatamente in vigore, con la ratifica della SSS e della FSSS.

Ascona, 05 marzo 2009

Il Presidente:

Nicola Sussigan

Il Segretario:

Boggia Michele